La difesa della razza nel mondo

LE LEGGI RAZZIALI ITALIANE

CON UN'INTRODUZIONE
I RENZO SERTOLI SALIS

N. 1

ANNO XVII

...derni della "Scuola di Mistica fascista Sandro ...o Mussolini" editi a cura della rivista "Dot... Fascista" sotto la direzione di Vito Mussolini, Fernando Mezzasoma, Niccolò Giani

LE LEGGI RAZZIALI ITALIANE

(LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE)

con un' introduzione di
RENZO SERTOLI SALIS
Professore incaricato di diritto coloniale nelle
RR. Università di Milano e di Pavia

N. 1

Quaderni della « Scuola di Mistica fascista Sandro Italico Mussolini » editi a cura della rivista « Dottrina Fascista » sotto la direzione di Vito Mussolini, Fernando Mezzasoma, Niccolò Giani

INTRODUZIONE

Le fasi del nostro razzismo

Se una politica razziale risale — nel pensiero e negli scritti del Duce e nei concreti provvedimenti governativi — all'inizio, si può dire, del Regime fascista, è bensì vero che una seconda fase e correlativamente alcuni nuovi aspetti di tale politica si sono avuti con la fondazione dell'Impero. Quest'ultimo, cioè l'impero inteso in senso ampio e traslato, ha un doppio significato, che è quanto dire un doppio oggetto nel senso politico: *a*) i territori d'oltremare soggetti alla sovranità dello Stato, che da colonie, sia pure già valorizzate e potenziate, burocratiche, amministrative e, in una parola, semplici dipendenze dello Stato, diventano o si avviano a diventare parte integrante del Regno, cioè della Nazione, non mediante un processo di rapida assimilazione, ma mediante una politica di integrazione riguardo all'elemento demologico metropolitano, sempre più numeroso tanto nell'Africa Orientale Italiana, territorio soprattutto di popolamento, quanto nella Libia, popolata pure dai ventimila coloni dell'anno XVI-XVII e domani dagli altri ventimila dell'anno XVII-XVIII, e una

politica di collaborazione o di associazione, a seconda dell'entità e quindi del valore razziale degli autoctoni, riguardo all'elemento demologico locale; *b*) l'espansione e la potenza del popolo italiano in generale, la quale seconda esigenza si può a sua volta suddividere in un accrescimento numerico del popolo stesso mediante la politica demografica e il ritorno degli italiani residenti all'estero e nella realizzazione delle naturali aspirazioni etniche del popolo italiano, miranti non solo e non tanto a rivendicazioni territoriali, quanto piuttosto a una difesa della nostra nazionalità, altro aspetto della quale si può considerare il rinnovato favore con cui il governo vede la speciale categoria dei cittadini italiani non regnicoli, residenti cioè in terre italiane confinanti o vicine, soggette ad altra sovranità e godenti di uno statuto politico differente da quello italiano.

Sintesi del doppio aspetto accennato della funzione imperiale è la tendenza alla identificazione progressiva della carta razziale con la carta politica dello Stato italiano.

Il razzismo di ieri — prima dell'Impero — aveva una fisionomia di difesa e, se non di statica, certo non di espansione, nonchè una funzione di miglioramento o potenziamento della stirpe: la difesa della maternità e dell'infanzia, la lotta contro il celibato e i provvedimenti demografici in genere, la tutela del lavoro in tutte

le varie forme della previdenza e della legislazione cosiddetta sociale, la riduzione e il miglioramento dell'emigrazione, la lotta contro l'urbanesimo, la bonifica, le istituzioni giovanili, quelle dopolavoristiche e così via.

A tutto questo si aggiunga, particolarmente interessante da un punto di vista legislativo, anche perchè alla luce della rinnovata attuale politica razziale appaiono imporsi delle riforme, la legislazione penale contenuta nel Codice Rocco del 1930 nel titolo X: « *Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe* ». Si tratta, come è noto, di un raggruppamento sistematico dei delitti di aborto e contro la procreazione e dei delitti di contagio venereo: i primi sono delitti contro la maternità e cioè contro le generazioni venture, i secondi sono delitti contro la sanità individuale e cioè soprattutto contro le generazioni presenti; gli uni e gli altri costituiscono dunque un'offesa alla razza e perciò alla Nazione. Ma se per gli uni e per gli altri si è osservato che alle premesse non corrispondono sanzioni efficaci, in quanto nell'applicazione delle pene il legislatore non si è tanto allontanato da quelle stabilite dal Codice Zanardelli del 1889, per i delitti contro la sanità della stirpe — innovazione nel campo del diritto penale — si deve specificatamente aggiungere che la difficoltà della prova relativamente all'esistenza del dolo rendono tali delitti praticamente impunibili. È que-

sto dunque un punto da tenersi presente per una eventuale riforma e non sembrerà quindi inopportuno l'averne qui fatto un cenno trattando dell'aspetto politico e legislativo del problema razziale.

Il razzismo di oggi — dopo la fondazione dell'Impero — ha invece una fisionomia espansionistica ed un compito molto più ampio, si direbbe dinamico; esso inoltre mira ad evitare ogni ibridismo biologico, morale e spirituale e, per l'avvenire, ad elevare e nobilitare, attraverso una purificazione, il tipo generale razziale, composto di quegli elementi primari che costituiscono oggi il popolo o la stirpe italiana, ma non ancora la razza, se non appunto in senso politico e spirituale. In altri termini, base del problema razziale dal punto di vista politico è di costituire anche materialmente, cioè biologicamente ed antropologicamente, quella razza italiana unitaria che è oggi soprattutto un'affermazione della tradizione, del sentimento, cioè dello spirito e della politica.

I metodi del nostro razzismo

Partendo dal concetto che l'entità umana è composta di tre elementi, il corpo, l'anima e lo spirito, si è detto che conseguentemente esistono tre gradi — direi meglio tre aspetti — del problema

della razza per chi voglia considerare cioè il problema stesso con un certo criterio metodologico. L'aspetto più comune è quello del razzismo etnologico ed antropologico, il quale evidentemente studia i varî elementi deterministici del dato fisiologico o somatico per dedurne le condizioni positive riguardo alla sanità e alla igiene sociale, alla protezione e al potenziamento fisico, infine all'incremento demografico della stirpe. Il secondo aspetto del razzismo riguarda lo studio degli elementi che comportano quel determinato modo d'agire, di sentire, di pensare di una stirpe o di un popolo, elementi che, per avere non solo un substrato spirituale, ma anche una base materiale, fanno sì che si possa anche qui parlare di razza : e sarà questo il punto più difficile delle indagini. È stato scritto a questo proposito, a mo' di esemplificazione, che non si è santi, guerrieri, artisti in generale, ma in varî modi, o nordico o mediterraneo o così via : direi meglio, vi sono elementi razziali che consentono ad alcuni popoli, come al nostro, di essere un popolo di santi, di navigatori, di eroi e ve ne sono altri che non lo consentono. Vi sarebbe poi un terzo aspetto, o modo di essere, della razza, che sarebbe eminentemente spirituale, cioè religioso. In altri termini, e rifacendoci al manifesto universitario fascista sul razzismo italiano, esistono grandi razze o gruppi sistematici maggiori, come la razza indo-europea, la razza mon-

golica, la razza negroide, e gruppi sistematici minori, come i nordici, i mediterranei, i dinarici; ma, pur riconoscendo che il concetto di razza è puramente biologico e quindi basato su diversi elementi che non i concetti di popolo e di nazione, anche alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Come si esprimeva il manifesto, sono dunque le proporzioni diverse di razze differenti che da tempo costituiscono i diversi popoli e così il nostro, aggiungeremo, il quale, se è difficilmente identificabile nella sua unità biologica, deve peraltro essere considerato come una realtà vivente identificabile attraverso la storia. Comunque si voglia giudicare la proposta ed accennata metodologia razzista, il problema politico che si impone riguarda tanto l'aspetto biologico quanto l'aspetto spirituale e ciascuno di tali aspetti viene considerato, per le differenti condizioni ambientali, e nel territorio del Regno e nel territorio d'oltremare soggetto allo Stato.

I provvedimenti razziali del Regime

Non è nostro compito di occuparci — nè lo sapremmo — del problema dal punto di vista biologico o antropologico; politicamente tuttavia giova tener conto dei risultati degli studi in materia, i quali, se non sono così ampi, precisi e concordi

come si vorrebbe (il contributo più notevole sullo studio dei meticci pare sempre quello del FISCHER sui Rehoboth, oltre a quelli del RODENWALT) sono peraltro più che sufficienti per autorizzare il governo a fissare: *a*) un assoluto divieto degli incroci di razza, sia nelle unioni illegittime d'indole coniugale, limitatamente — almeno per ora — per queste ultime a quelle che si possono produrre nell'Africa Orientale Italiana; *b*) una limitazione, o per meglio dire, un controllo delle mescolanze di razza: beninteso qui i termini incrocio e mescolanza sono adoperati rispettivamente nel senso di unione fra individui di diversi gruppi sistematici maggiori e unione fra individui di gruppi sistematici minori. Se si fa una distinzione — come si deve — fra il gruppo dei popoli ariani e indo-europei da un lato e i popoli camito-semiti dall'altro, chiaro risulta il fondamento politico-biologico del divieto di matrimoni fra cittadini di razza ariana e persone di razza non ariana contenuto nell'art. 1 del R.D.L. 17 novembre 1938-XVII n. 1728. Fondamento del pari politico-biologico ha il divieto delle relazioni di indole coniugale fra il cittadino italiano e la suddita dell'Africa Orientale Italiana stabilito nell'articolo unico del R.D.L. 19 aprile 1937 n. 880. In entrambi i casi infatti si è in presenza di incroci di razza, legittimi o illegittimi non importa, che danno luogo alla produzione di ibridi, meticci o mulatti che dir vol-

garmente si voglia. Soltanto invece ove si vogliano ricondurre gli ebrei e con ciò il gruppo semita in quello stesso d'origine indo-europea e cioè in un unico gruppo sistematico maggiore, differenziandolo dal gruppo camita e dagli altri gruppi razziali, si avranno nei rapporti fra i cosidetti ariani e gli ebrei non già degli incroci, ma delle semplici mescolanze e come prodotti degli ibridi che sarebbero a distinguersi dai cosidetti meticci: e ciò tanto per intenderci sui vocaboli. Come si vede, questa seconda posizione del problema può avere una impostazione scientifica ma non politica: politicamente parlando l'impostazione corretta, quella data dal legislatore, è la prima, ed oggi si parla comunemente, e non a torto secondo questo punto di vista, di meticci e di meticciato anche a proposito dei nati da unione fra cittadini di razza italiana ed ebrei.

Il significato politico del nostro razzismo

Esclusivo valore politico, nel senso cioè che le considerazioni biologiche ne sono affatto estranee, ha invece la norma — sempre contenuta nel R.D.L. del 17 novembre citato — che fa divieto ai funzionari dello Stato di contrarre matrimonio con persone straniere e l'altra che stabilisce il previo assenso ministeriale per qualsiasi matrimonio di un cittadino o di una cit-

tadina con persona straniera. In questi casi si è in presenza di semplici mescolanze di razza: si tratta di una persona di razza italiana nel senso biologico-morale-spirituale accennato che intende unirsi con persona di ugual razza dal solo punto di vista biologico, ma di diversa razza quanto alle altre componenti: nessun fenomeno di meticciato, dunque, ma soltanto la possibilità di pericolo per la compattezza della compagine sociale e politica. Riassumendo quindi, il fondamento delle principali disposizioni concernenti i matrimoni dal punto di vista razziale, è politico-biologico quanto agli incroci, politico-spirituale quanto alle mescolanze.

Il razzismo italiano acquista così un netto inconfondibile carattere nella vita politica internazionale, e si contrappone all'antirazzismo — che si è detto essere poi in fondo a sua volta un razzismo — dei paesi democratici, della Francia in primo luogo, che è internazionale ed universalistico e nasce dall'ugualitarismo astrattistico che pone tutti i popoli sullo stesso piano. È quest'ultimo una specie di razzismo che si basa sul mito dell'incrocio anzichè sul mito del sangue e che come tale afferma, ad esempio, una unità razziale mediterranea come madre di una civiltà alla quale farebbero capo ugualmente ariani, semiti e tutti i minori gruppi etnici del Nord-Africa. Tale tesi antirazziale sarebbe scientificamente impostata sul dato che la mescolanza

di sangue è condizione di arricchimento, non di depauperamento dei popoli, ma senza tener conto che al miglioramento della razza inferiore corrisponde un peggioramento di quella superiore nel caso degli incroci secondo la distinzione accennata e dei profondi danni politici nel caso di mescolanze: i dannosi apporti etnici di altri gruppi, come quello dei negri e rispettivamente l'aumento di stranieri e del semitismo imperante sono la conseguenza di tale principio nella vita nazionale francese.

Razza e cittadinanza Si può dunque dire — politicamente parlando — che il razzismo fascista ha una base aristocratica nella vita dello Stato, sicchè il principio della razza condiziona lo stato di cittadinanza o, se si vuole, quest'ultima diventa lo strumento giuridico di difesa di quella; attraverso l'acquisto o la revoca della cittadinanza si immettono o si espellono gli elementi estranei al corpo politico-sociale: giuridicamente parlando si capisce quindi l'autorizzazione governativa al matrimonio con gli stranieri di razza ariana, i quali, *jure connubii*, vengono a partecipare alla vita della Nazione recando un contributo di sangue alla razza italiana. Il principio della discendenza, o del *jus sanguinis*, è quindi fondamentale come criterio di attribuzione dello *status civitatis*:

quello del *jus connubii* e del *jus loci* sono complementari.

La contrapposizione dei sudditi ai cittadini, talvolta nella condizione di *dediticii*, era del resto basilare nella legge di Roma e soltanto nella decadenza dell'impero l'editto di Caracalla estese a tutti i sudditi la cittadinanza soprattutto per ragioni fiscali. Attraverso le varie vicende, per cui dal feudalesimo medioevale al Rinascimento e da quest'ultimo all'età moderna i due criteri del *jus sanguinis* e del *jus soli* si alternarono come principio di cittadinanza, si arrivò alla redazione del Codice Napoleone, ove prevalse il concetto della discendenza affermandosi che la nazionalità è soprattutto una questione di razza e che la razza si trasmette col sangue. Nel Codice Civile italiano del 1865, il primo titolo (*Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili*) affermò pure il concetto prevalente nel Codice Napoleone, soprattutto grazie all'intervento del Pisanelli e del Mancini, fautore, com'è noto, del principio di nazionalità, principio che, se doveva apparire antigiuridico o quanto meno agiuridico per la sua troppo schietta politicità agli occhi dei severi dogmatici positivisti che accompagnarono un decennio appresso la conquista del Potere da parte della cosiddetta Sinistra parlamentare, era invece informato a concetti essenzialmente razziali e torna oggi grandemente in onore col Regime fascista, il quale tende appunto

a dargli quanto è più possibile contenuto giuridico, pur se l'identificazione del binomio nazionalità da un lato, razza e cittadinanza *optimo jure* dall'altro non appaia del tutto esatto. Accanto al *jus sanguinis* nel Codice Civile italiano tuttavia qualche posto era fatto anche all'*jus soli*. Senonchè i principii democratici e liberali dovevano incidere anche sulla concezione della cittadinanza, la quale andò a poco per volta perdendo il suo significato tendenzialmente nazionale. Come il liberalismo portava all'internazionalismo, così esso svuotava il valore dello statuto politico il quale diventava, in certo qual senso, un affare commerciale o di mera convenienza economica. Mentre lo Stato non si preoccupava da un lato del largo deflusso emigratorio, favoriva dall'altro la naturalizzazione degli stranieri: concezioni entrambe, come si vede, diametralmente opposte a quelle razziali.

Se nel precedente periodo si distinguevano nella nostra legislazione due specie di naturalizzazione, la piccola cittadinanza che veniva concessa per decreto reale e attribuiva limitati diritti politici, con l'esclusione dell'elettorato politico e della qualità di giurato e la grande cittadinanza che veniva concessa per legge e conferiva la piena capacità politica, la legge 17 maggio 1906 n. 217 abrogava praticamente la difficoltà della grande naturalizzazione concedendo la piena cittadinanza con l'esercizio dei diritti po-

litici per mezzo di decreto reale in concorso di alcune condizioni meramente formali come la residenza nel Regno o in colonia per un periodo di almeno sei anni. La legge 13 giugno del 1912 n. 555 finalmente, tuttora in vigore, abrogando gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865, estendeva anzitutto l'acquisto della cittadinanza per legge richiedendo soltanto la residenza per causa di commercio e rendeva più facile quello per decreto riducendo a cinque anni il periodo richiesto di residenza nel Regno, oppure a tre anni nel caso che lo straniero abbia reso notevoli servizi all'Italia o abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana.

I criteri della prossima riforma La situazione attuale — in attesa di una nuova legge sulla cittadinanza che, abbandonando i pregiudizi antirazziali ed ugualitari della democrazia liberale, ponga il principio che la cittadinanza italiana sia per regola connessa alla razza italiana, rendendo più difficile la naturalizzazione dello straniero anche *jure connubii* — è però di gran lunga migliorata nel senso razzista. Sancita la perdita o la revoca della cittadinanza per i rinnegati che tradiscono la patria con legge 31 gennaio 1926 n. 108 e R.D.L. 10 gennaio 1926 n. 16, ancora recentemente furono ampliate la

potestà del Governo relativamente alle naturalizzazioni con R.D.L. 1 dicembre 1934 n. 1997; il che sta a significare il vigile controllo che la discrezionalità del potere già detto esecutivo esercita su di un istituto di così grande importanza per gli interessi della Nazione e della razza. Non basta. Facilitato il riacquisto della cittadinanza nei confronti degli italiani e dei loro discendenti, il legislatore penale si preoccupa che anche l'italiano il quale perde la cittadinanza non sia mai liberato da quest'obbligo di fedeltà verso lo Stato che è un dovere morale fondamentale d'ogni cittadino: e pertanto anche costui viene punito come i nazionali per i delitti contro la personalità dello Stato (art. 242 del Codice Penale). Da un punto di vista teorico si deve peraltro osservare che una politica legislativa di larghe naturalizzazioni — perciò necessariamente arazziali — riunisce, per l'apporto esteriore di individui adulti, una maggior proporzione di energie umane già efficienti a paragone di una politica di scarse naturalizzazioni e perciò di incremento demografico interno; d'altro lato però la minore omogeneità risultante nella popolazione dello Stato nel primo caso e la maggiore nel secondo condizionano in quest'ultimo senso la politica di uno Stato autoritario e totalitario. Un'altra volta la salute pubblica politica prevale dunque sulla stessa utilità economica collettiva.

Ma se il concetto sul quale si orienterà la nuova

legge sulla cittadinanza sarà quello qui accennato della progressiva rilevanza giuridica data alla razza italiana nel duplice aspetto più volte visto, già le leggi speciali fino ad oggi emanate sono in questo senso. L'art. 1, terzo alinea, del primo libro del nuovo Codice Civile, dichiara in generale che le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite appunto da leggi speciali. Qui importa rilevare tale limitazione non tanto dal punto di vista del diritto privato, quanto dal punto di vista del diritto pubblico. Si può dire che il principio dell'Impero nella duplice obbiettivazione accennata all'inizio di queste note ha fatto sì che duplice sia stata l'immissione del principio della razza nell'ordinamento giuridico dello Stato e quindi nell'istituto della cittadinanza: la politica di separazione si attua cioè tanto nei confronti degli ebrei relativamente al territorio del Regno quanto nei confronti di tutti i soggetti dello Stato non di razza ariana relativamente al territorio d'oltre mare, sia questo costituito in Regno come le provincie libiche, sia costituito in possedimento come le Isole italiane dell'Egeo, sia infine costituito in colonia come l'Africa Orientale Italiana e il Sahara Libico. In definitiva il concetto fascista è quello che a razze diverse deve corrispondere uno *status civitatis* diverso, sia pure compreso in un unico ordinamento politico: quello dello Stato.

La condizione giuridica dell'ebreo Le diverse leggi razziali nazionali, prima fra tutte il citato decreto-legge 17 novembre 1938, hanno posto la nozione giuridica dell'ebreo, diciamo meglio del cittadino italiano di razza ebraica; le leggi coloniali ed in special modo il recente R. D. L. 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, relativo alle provincie libiche quella del cittadino italiano di religione musulmana e quella del suddito, sia che esso formalmente si chiami cittadino italiano libico oppure suddito dell'A. O. I.

Riferendoci al già accennato duplice concetto o politico-biologico o politico-spirituale del razzismo, ne discende sotto il primo aspetto il giudaismo del figlio di genitori di razza ebraica, qualunque sia la sua professione religiosa e sotto il secondo quello del figlio di padre ebreo e di madre straniera, ancorchè di razza indo-europea o ariana e quello dei misti che professino la religione ebraica. A quest'ultimo proposito, richiamando il precetto legislativo che l'abiura dalla religione ebraica dopo il 1° ottobre dell'anno XVI è nulla, gioverà insistere sulla affacciata opportunità di perseguire i casi di abiura fraudolenta, per esempio la retrodatazione dei certificati di battesimo.

La legge fissa due categorie di ebrei: *a*) l'ebreo straniero, cui non è concesso il cosiddetto diritto di incolato, il quale non spetta, di regola, come

diritto, a nessun straniero e l'ebreo equiparato allo straniero, cioè naturalizzato dopo il 1° gennaio 1919 e a cui viene revocata la cittadinanza; a questo proposito è interessante giuridicamente il caso degli ebrei del possedimento egeo che, coll'entrata in vigore del trattato di Losanna del 1923, acquistarono *ipso jure* la cittadinanza italiana in blocco: trattandosi però di una specie di piccola cittadinanza, cioè di una cittadinanza senza diritti politici e senza obbligo del servizio militare, ritengo che essi possano continuare a goderne, salvo l'estensione delle limitazioni di diritto privato già sancite per gli israeliti del Regno; *b*) l'ebreo cittadino: quest'ultimo ha oggi un particolare stato giuridico, tuttavia non ancora definito in tutti i suoi punti, soprattutto relativamente alla duplice riserva della nuova legge sulla cittadinanza e delle disposizioni sull'esercizio delle professioni. Le limitazioni alla capacità giuridica dell'ebreo italiano riguardano tanto l'ambito dei diritti civili quanto quello dei diritti politici: alcune tollerano delle eccezioni caso per caso, altre, come quelle relative alla scuola e ai matrimoni misti, sono invece assolute, non danno cioè luogo, come si direbbe, a dispensa. Nell'ambito dei diritti civili le limitazioni riguardano, come è noto, l'esclusione dell'ebreo da una serie di pubblici impieghi o di pubbliche funzioni e dalle scuole italiane di ogni ordine e di grado, sia come maestro, sia come

allievo e ciò a norma della relativa legge speciale; si riferiscono poi a un'incapacità matrimoniale con persone di razza ariana, il che costituisce, formalmente parlando, un impedimento; si riferiscono ancora — sempre nell'ambito dei diritti personali e di famiglia — all'incapacità di essere tutore o curatore di un minore non ariano (R.D.L. 17 novembre 1938 art. 8) e di affiliare un minore di razza ariana (art. 402 ultimo capoverso del I libro del nuovo Codice Civile); infine hanno riguardo (art. 8 della legge speciale) a una serie di incapacità nell'ambito patrimoniale e più precisamente della proprietà immobiliare, incapacità, queste ultime, che rivelano l'improprietà di continuare a considerare i diritti reali immobiliari come diritti esclusivamente privati.

L'ebreo come suddito Più patente, direi più sensibile, è la menomazione giuridica dell'ebreo cittadino nel campo dei diritti politici: la prima limitazione — stabilita dall'art. 10 della legge speciale — riguarda la esenzione dal servizio militare, l'altra consiste nella sospesa iscrizione al P.N.F.; milizia in senso stretto l'una, milizia civile l'altra, si tratta di funzioni entrambe derivanti da un comune ideale di patria e che come tali sono collegate allo stato della cittadinanza *optimo jure*.

Soppressa questa duplice capacità di diritto pubblico, il problema dogmatico che ne sorge è quello di vedere se si possa ritenere ancora sussistente la cittadinanza o, per meglio dire, il contenuto del *jus suffragii* nei riguardi degli ebrei. Per un analogo caso, quello già citato degli abitanti delle Isole Egee, si parla pure di una cittadinanza italiana, la quale viene peraltro limitata appunto dall'esenzione degli obblighi militari e dei diritti politici; senonchè, relativamente a questi ultimi e nella recentissima riforma della rappresentanza politica, essi vengono ad essere sostanzialmente identificati dalle funzioni politiche di Partito e da quelle sindacali: escluse le prime, resta a vedere se gli ebrei possano continuare a giovarsi delle seconde, per le quali è fatto, come si è detto, rinvio alla emananda legge sulle professioni. In linea generale è da ritenersi però che l'ebreo non goda più in Italia dei diritti politici e pertanto il suo *status civitatis* sia, sostanzialmente parlando, quello di un suddito. Non si può d'altro canto paragonare la condizione dell'ebreo italiano a quella del cittadino straniero in Italia che, al pari del primo, è ammesso a godere degli stessi diritti civili del cittadino (art. 6 del 1° libro del nuovo Codice) senza l'attribuzione dei diritti politici, sia perchè il cittadino italiano di razza ebraica è un suddito permanente dello Stato, laddove lo straniero è un suddito temporaneo, sia perchè alcune limitazioni imposte agli ebrei, co-

me quelle relative a determinate aziende e a certe proprietà immobiliari, non valgono nei confronti degli stranieri, sia perchè infine — da un punto di vista generale della condizione personale — quei diritti politici che all'ebreo italiano sono negati, vengono invece riconosciuti allo straniero dal proprio originario statuto e sono quindi sospesi in ordine appunto alla sua temporanea sudditanza italiana.

A titolo di completezza è da ricordare che è stata riaffacciata da qualcuno la questione *de lege ferenda* dell'imposta militare quale misura di perequazione morale e finanziaria a carico degli ebrei che, esenti dal servizio militare, godono peraltro dei vantaggi della difesa nazionale.

Il contenuto razziale della cittadinanza, non solo come statuto politico, ma come statuto giuridico personale in senso ampio, è un ritorno all'antica Roma, dove l'appartenenza alla razza privilegiata era anche fonte di vantaggi economici: ond'è che in « FUSTEL DE COULANGES » *si* legge non solo che chi non era cittadino romano non era riconosciuto nè come marito nè come padre, ma nemmeno come proprietario od erede, laddove con il diritto di cittadinanza concesso ai latini si poteva, nonchè esercitare il commercio, entrare nelle compagnie dei pubblicani e così speculare sulle terre dell'*ager publicus* o partecipare alla ripartizione delle imposte.

Cittadini e sudditi d'oltremare Una volta affermato il contenuto razziale della cittadinanza italiana *optimo jure*, ne consegue, come si è accennato, il principio politico: a razze diverse, statuti diversi. I soggetti di razza non ariana che si trovano nei nostri territori d'oltremare sono: *a*) ebrei, ai quali, sia per l'applicazione *ipso jure* del primo libro del nuovo Codice Civile, sue modifiche e richiami da esso fatti, sia per la pubblicazione coloniale delle leggi razziali che ne sta a indicare il valore di leggi generali dello Stato, spetta la stessa condizione che nel Regno in senso stretto (uso questo termine per distinguerlo dalle provincie libiche, pure oggi Regno); *b*) elementi semito-camiti della Libia di religione musulmana; *c*) elementi semito-camiti dell'A. O. I. di qualunque religione; *d*) elementi di razza non ariana (semita, turco-mongoloide, ecc.) delle Isole Italiane dell'Egeo. Riguardo a ciascuno di codesti elementi sorgono o possono sorgere questioni de *jure condendo* e, quanto alla loro qualifica politica nello Stato, de *jure condito*.

Per brevità sgombreremo subito il campo quanto ai sudditi dell'A. O. I. La loro condizione appunto di sudditi, correlativa alla loro totalitaria origine non ariana e l'impossibilità dell'acquisto della cittadinanza metropolitana, non pongono alcun quesito. Per quanto riguarda i cittadini italiani delle Isole Italiane dell'Egeo — a

parte l'accennata questione relativa all'eventuale revoca della cittadinanza per gli ebrei, essendo il trattato di Losanna posteriore al 1° gennaio 1919 e risolubile a mio avviso in via negativa — gioverebbe abrogare, nei riguardi degli stessi ebrei, la concessione della cittadinanza italiana metropolitana, non significando essa più nulla, una volta sprovvista dei suoi essenziali attributi; è poi da vedersi caso per caso la questione della naturalizzazione riguardo agli altri elementi non ariani e cioè ai musulmani, restando, s'intende, acquisito che gli ortodossi sono per loro natura di razza ariana e come tali sempre suscettibili della naturalizzazione per decreto reale stabilita dal R.D.L. 19 ottobre 1933 n. 1379.

Il cittadino italiano musulmano

Ed eccoci ai libici. Per motivi politico-razziali è stata abrogata dal nuovo ordinamento (9 gennaio 1939-XVII, n. 70) la naturalizzazione che, esistente fino dagli statuti libici del 1919, era poi stata mantenuta, pur se meglio regolata, dalla legge Federzoni del 1927 e dall'attuale ordinamento organico del 1934. Il problema è però soltanto di qualificazione rispetto alla nuova cittadinanza italiana aperta ai musulmani.

Un articolo, l'articolo 7, del nuovo statuto li-

bico dispone anzitutto una norma razziale: esso dispone cioè che gli speciali diritti che deriveranno ai musulmani dalla nuova speciale cittadinanza vengano esercitati soltanto in Libia e nelle altre terre italiane d'Africa e non possano comunque consentire la nomina a posti o incarichi ove si eserciti il comando su cittadini italiani metropolitani. Tuttavia il nuovo ordinamento afferma che la specialità della struttura giuridica delle provincie libiche deriva anche dalla diversità di religione degli abitanti: e qui si deve dire che il linguaggio legislativo — forse per motivi politici — non è così preciso come si vorrebbe. Se fosse soltanto la religione e non anche la razza a dettare l'ordinamento speciale delle provincie libiche e il relativo statuto dei cittadini italiani musulmani, non si comprenderebbe l'abrogazione della naturalizzazione e l'istituzione di una cittadinanza italiana speciale. In questo senso si può dire, tanto dopo le leggi razziali del Regno, quanto dopo il nuovo statuto libico, che il principio del nostro diritto moderno che le credenze religiose non hanno più influenza sulla capacità giuridica delle persone non ha subìto formali alterazioni: influenza hanno piuttosto determinati caratteri biologici, sia pure collegati a corrispondenti determinate professioni di fede. Occorre a questo punto non equivocare. Quando l'art. 4 del nuovo statuto libico prescrive che la

cittadinanza italiana speciale per i nativi musulmani delle quattro provincie libiche non modifica lo statuto personale e successorio di costoro, ciò non significa che la loro capacità di diritto pubblico, limitata al territorio dell'Africa Italiana, sia limitata per soli motivi religiosi, cioè in definitiva per impedire loro l'abbandono di tale statuto: significa anche e soprattutto una limitazione razziale, tant'è vero che il già citato art. 7 mira a mantenere intatta la gerarchia fra *cives optimo jure* e *cives minoris juris*. Se così non fosse, non vi sarebbe motivo che il legislatore impedisse al musulmano eventualmente convertito al cattolicesimo, che con questo atto venisse a rinunziare al proprio statuto personale, di acquistare la cittadinanza metropolitana, la quale è invece in ogni caso vietata al libico appunto per motivi razziali. Il divieto di matrimonio del cittadino di razza ariana con persona non ariana non consente del resto che il libico acquisti la cittadinanza piena neppure *jure connubii*. Senza qui entrare in dettagli quanto alla nuova cittadinanza italiana musulmana, cittadinanza come tale e cioè come importante diritti e doveri politici (servizio militare, iscrizione all'Associazione Musulmana del Littorio, funzioni e cariche sindacali e corporative) territorialmente limitata, diremo dunque che la limitazione o la specialità di tale cittadinanza è dovuta ad esigenze razziali: pari-

menti razziale è la condizione, assai vicina a quella di sudditanza, delle popolazioni libiche che non presentino quei requisiti di nazionalità tali da farli diventare cittadini: cioè quella degli altri musulmani che continuano a restare cittadini italiani libici e degli ebrei. Questi ultimi dovrebbero restare in ogni caso, come gli ebrei del possedimento egeo, nella posizione in cui si trovano, salvo le maggiori limitazioni che potrebbero essere recate nella loro capacità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato dall'estensione, con o senza adattamento, delle norme metropolitane relative agli ebrei.

Gli attuali statuti politici personali

Se per concludere quanto agli statuti politici personali dello Stato italiano si volesse farne una classificazione, essa sarebbe attualmente la seguente:

a) cittadino italiano di razza ariana, che è cittadino *optimo jure*;

b) cittadino italiano musulmano, limitatamente alle provincie libiche;

c) cittadino italiano di razza ebraica, che a sua volta si può distinguere nel cosiddetto discriminato e nel cosiddetto non discriminato;

d) cittadino italiano delle Isole Italiane dell'Egeo;

e) cittadino italiano libico, compreso l'ebreo libico;

f) suddito dell'Africa Orientale Italiana.

Le condizioni del cittadino italiano egeo e del cittadino italiano libico potrebbero a loro volta sdoppiarsi tenendo conto della diminuita capacità giuridica degli ebrei, i quali peraltro continuano a distinguersi dai cittadini italiani ebrei del Regno cismediterraneo per il mantenimento dello statuto personale e, quanto alle Isole Italiane dell'Egeo, anche successorio.

Ciò detto, se il concetto di razza ha per corrispondente quello della cittadinanza, nel senso che a razze diverse corrisponde un diverso statuto politico, è chiaro che Stato e razza nonchè Stato e cittadinanza sono concetti diversi: il primo è cioè più ampio degli altri due che si identificano l'uno con l'altro. Dal che discende ancora la conseguenza che, da un punto di vista politico, la razza è in funzione dello Stato, serve, per così dire, a classificare gerarchicamente gli elementi personali dello Stato e non è invece quest'ultimo in funzione di quella, cioè della razza. Diversamente stanno invece le cose secondo il concetto nazional-socialista germanico dove, in luogo dello Stato che si vale delle gerarchie razziali per i suoi fini, è il popolo, identificato nella

razza, che si vale dello Stato, posto come relativo di fronte all'assoluto del popolo.

È poi da vedere quale sia il contenuto del concetto di Nazione nel nuovo spirito e nel nuovo ordinamento italiano. Tale attributo, per quanto, come si è detto, tenda a identificarsi con quello della razza, del popolo e della cittadinanza *optimo jure*, è ancora oggi a tenersi distinto e, sebbene sia un concetto politico non ancora diventato giuridico, sta in mezzo fra il concetto di razza e quello di Stato. Se la razza italiana corrisponde al popolo e lo Stato a tutto l'insieme delle popolazioni qualunque ne sia la razza, la Nazione, a differenza della razza, può prescindere da presupposti biologici: in altri termini il concetto giuridico che più si avvicina alla Nazione è quello di Regno. Mentre la Nazione è composta di fattori storici, culturali, linguistici, religiosi, la razza forma solo uno dei vari elementi costitutivi della comunità nazionale, comunità dalla quale vanno peraltro esclusi i sudditi coloniali perchè non solo razzialmente, ma anche storicamente e spiritualmente diversi.

Problemi legislativi Fissata così la base aristocratica del razzismo nella politica dello Stato, bisogna aggiungere che le leggi razziali danno luogo ad alcuni problemi cui con-

verrà presto o tardi dare una soluzione. Per esempio sorge quello della sfera di applicabilità del divieto matrimoniale fra razze diverse. Qui evidentemente la parola è al biologo e all'antropologo e pertanto non ce ne possiamo occupare: tuttavia l'aspetto politico-spirituale del razzismo può talvolta dire la sua parola in proposito. Se la questione dell'applicabilità del divieto non può essere che risolta positivamente quanto alle popolazioni africane e negativamente quanto alle popolazioni occidentali dell'Europa, tanto per prendere gli opposti esempî, ci si potrebbe chiedere se esso valga o meno, poniamo per le popolazioni indiane, che sono dello stesso gruppo razziale maggiore indo-europeo o ariano che dir si voglia, a cui appartiene la nostra stessa stirpe: è qui appunto che il criterio incerto del biologo può venir sorretto da quello dell'uomo politico, il quale dalle continue immissioni di sangue non ariano in un determinato popolo e dalle sue condizioni civili, morali e spirituali, può trarre gli elementi che giovino a interpretare in senso positivo l'applicabilità del divieto legislativo. Analoghe questioni si possono porre in tutti i casi in cui si sia in presenza di ibridi derivanti da elementi ariani e non ariani.

In secondo luogo è da porsi il quesito intorno all'opportunità di regolare i rapporti illegittimi fra individui ariani e non ariani, nello stesso mo-

do che il problema è stato affrontato nell'Impero quanto ai sudditi coloniali. È stato a questo proposito osservato che la mancanza di norme in materia potrebbe portare ad una tendenza all'aumento degli illegittimi non riconosciuti onde evitare ogni riconoscimento da parte del genitore non ariano ed a un aumento delle unioni matrimoniali puramente religiose in contravvenzione dell'art. 1 della legge sul matrimonio razziale. Un equo concetto di tolleranza per il passato e di severità per l'avvenire non può infatti prescindere dall'evitare ogni ibridismo illegittimo e così si potrà in buona parte ovviare a quell'altro inconveniente, pure rilevato recentemente, dei mezzi ebrei e di quegli altri individui dotati di qualche frazione di razza ebraica e che costituiscono, come è stato detto, una specie di terza razza, pure essa in parte erede di quell'inassimilabilità spirituale propria del ceppo semitico.

Il razzismo coloniale Una sia pur sommaria indagine sui problemi politici o spirituali del razzismo italiano non può da ultimo prescindere da uno sguardo all'aspetto africano di esso, non già s'intende da un punto di vista biologico e neppure da un punto di vista strettamente coloniale cioè di politica interna o di co-

siddetta politica indigena, ma da un punto di vista di politica internazionale.

Qui il punto di partenza non è più necessariamente biologico, giacchè i risultati delle indagini sul lussureggiamento piuttosto che sul depauperamento degli ibridi, la stessa constatazione, fatto ad esempio inoppugnabile in Brasile, che tali ibridi sono migliori della razza inferiore, oppur quella che gli incroci, o meglio le mescolanze di razza, sono vantaggiose talvolta fra razze vicine e dannose fra gruppi razziali maggiori, non hanno alcuna influenza sulla considerazione politica che per una serie di fattori sociali ed ambientali che non è il caso di stare a ripetere i meticci sono sempre stati politicamente degli elementi di disordine piuttosto che di ordine, di disgregazione piuttosto che di amalgama, come l'esempio che si suol portare delle repubbliche centro-americane dimostra.

È del pari evidente che la compattezza della compagine sociale all'interno — in una colonia non meno che nello Stato originario — è elemento basilare per il prestigio e l'influenza dell'ente stesso nei rapporti internazionali. Del resto anche la stessa difesa morale della razza dominante nei confronti della razza di colore e cioè quella politica di prestigio o di gerarchia di razza che della difesa fisica non è che una sorta di corollario, difesa morale che si attua mediante

una serie di disposizioni miranti nelle nostre colonie ad evitare ogni contatto fra metropolitano e suddito che non dipenda da rapporti di ordine o di lavoro, ha un significato soprattutto spirituale e pertanto rilevanza politica, in definitiva, negli stessi rapporti internazionali. Si veda ad esempio, a parte i concreti risultati materiali che una politica di gerarchia di razza reca nell'opera di incivilimento e di valorizzazione del continente africano, tutta l'influenza politica che il rinnovato prestigio della razza italiana e di quella europea in generale esercita sulle popolazioni di colore: prestigio di razza attuabile soltanto con una politica coloniale di largo popolamento e valutabile attraverso i risultati ad esempio della guerra per la conquista dell'Etiopia oppure attraverso l'eliminazione di piani comuni fra le due razze come quelli sorti dall'uso delle truppe nere nel conflitto mondiale.

Caratteristiche e scopi del nostro razzismo

In conclusione, il razzismo italiano, non sorto, ma concretatosi solo di recente per una serie di contingenze storiche ed attuali difficilmente valutabili e in relazione alla missione imperiale dell'Italia fascista, è un movimento politico e spirituale nella causa e nel

fine che si basa su dati di fatto a un tempo biologici e spirituali. Tale movimento è originale in confronto ad altri razzismi soprattutto perchè si pone appunto per motivi squisitamente politici cioè in funzione dello Stato e non in funzione di mito, vale a dire come a fine a se stesso. Pur essendo originale, appare universalistico perchè i suoi principî si possono estendere con la diversa applicazione che il diverso ambiente può esigere. Sinteticamente, il razzismo fascista si può riassumere nei seguenti tre scopi: in Italia, un'unità di aspirazioni, all'estero, il rispetto per i nostri connazionali, in colonia, il prestigio della nostra razza: sempre dunque si tratta di fini, come si è detto, essenzialmente politico-spirituali.

Quanto ai mezzi, oltre a quelli politici e legislativi dei quali si è discorso in queste pagine e intorno ai cui principali problemi si è fatto cenno, essi sono anche e soprattutto morali e spirituali: la creazione di forme artistiche intimamente nostre, dalla pittura alla poesia e dall'architettura al teatro, la guerra e il bando ad ogni forma od atteggiamento di snobismo e di esterofilia, un'impronta schietta, insomma, ed originale di italianità che deve assumere il pensiero e l'azione dell'italiano di Mussolini.

PUNTI FERMI

IL DUCE

1919 *Se Pietrogrado non cade, se Denekine segna il passo, gli è che così vogliono i grandi banchieri ebraici di Londra e di New York, legati da vincoli di razza con gli ebrei che a Mosca come a Budapest si prendono una rivincita contro la razza ariana che li ha condannati alla dispersione per tanti secoli! In Russia vi è l'ottanta per cento dei dirigenti dei Soviets che sono ebrei. Il bolscevismo non sarebbe, per avventura, la vendetta dell'ebraismo contro il cristianesimo? L'argomento si presta alla meditazione. È possibile che il bolscevismo affoghi nel sangue di un progrom di proporzioni catastrofiche. La finanza mondiale è in mano agli ebrei. Chi possiede le casseforti dei popoli, dirige la loro politica. Dietro i fantocci di Parigi sono i Rotschild, i Warburg, gli Schiff, i Guggenheim, i quali hanno lo stesso sangue dei dominatori di Pietrogrado e di Budapest. La razza non tradisce la razza.*

Il bolscevismo è difeso dalla plutocrazia internazionale. Questa è la verità sostanziale. La plutocrazia internazionale, dominata e controllata dagli ebrei, ha un interesse supremo a che tutta la vita russa acceleri sino al parossismo il suo processo di disintegrazione molecolare.

(Dal *Popolo d'Italia*, 4 giugno 1919)

1926 *Capace di miracolo è stata in ogni tempo questa nostra razza italiana che mi appare ognora, quando io ne faccio oggetto delle mie meditazioni, un prodigio singolare nella storia umana. Quando io penso al destino dell'Italia, quando io penso al destino di Roma, quando io penso a tutte le nostre vicende storiche, io sono ricondotto a vedere, in tutto questo svolgersi di eventi, la mano infallibile della Provvidenza, il segno infallibile della Divinità...*

(Dal saluto ai militi di una Coorte libica,
a Tagiure il 13 aprile 1926-IV)

1933 *La pace con onore e con giustizia è la pace romana, quella che dominò nei secoli dell'Impero di cui vedete qui attorno le formidabili vestigia. Pace conforme al carattere e al temperamento della nostra razza latina e mediterranea, che voglio esaltare davanti a voi, perchè è la razza che ha dato al mondo, fra i mille altri, Cesare, Dante, Michelangelo, Napoleone. Razza antica e forte di creatori e di costruttori, determinata ed universale ad un tempo, che ha dato tre volte nei secoli e darà ancora le parole che il mondo inquieto e confuso attende.*

(Dal discorso ai fiorentini in Roma,
23 ottobre 1933-XI

1935 *Siete voi che rappresentate la razza nel suo significato più profondo e più immutabile. Voi non fate i matrimoni misti, i vostri amori non escono dalla cerchia del villaggio o tutt'al più della provincia. E quindi, quando arrivano le grandi crisi dei popoli, voi non avete dei problemi familiari da risolvere. È anche per questo, non soltanto per questo, che io vi addito alla profonda gratitudine di tutta la Nazione.*

(Dal discorso ai bonificatori in Roma,
26 ottobre 1935-XIII.

1938 *Il problema razziale non è scoppiato all'improvviso, come pensano coloro i quali sono abituati ai bruschi risvegli, perchè sono abituati ai lunghi sonni poltroni. È in relazione con la conquista dell'Impero, poichè la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime.*

(Dal discorso di Trieste, 18 settembre 1938-XVII)

L'Informazione Diplomatica

1938

Negli ambienti responsabili romani si fa notare che molte delle impressioni e deduzioni estere sul razzismo italiano sono dettate da una superficiale cognizione dei fatti e in qualche caso da evidente malafede.

In realtà il razzismo italiano data dal 1919, come potrebbe essere documentato. Mussolini nel discorso al Congresso del Partito tenutosi a Roma nel novembre del 1921, ripetiamo 1921, dichiarò esplicitamente: « Intendo dire che il Fascismo si preoccupi del problema della razza. I fascisti devono preoccuparsi della salute della razza con la quale si fa la storia. »

Se il problema rimase, per alcuni anni, allo stato latente, ciò accadde perchè altri problemi urgevano e dovevano essere risolti. Ma la conquista dell'Impero ha posto al primissimo piano i problemi chiamati complessivamente razziali, la cui sconoscenza ha avuto drammatiche, sanguinose ripercussioni sulle quali non è, oggi, il momento di scendere a particolari.

Altri popoli mandano nelle terre dei loro imperi pochi e sceltissimi funzionari; noi manderemo in Libia e in A. O. I., con l'andar del tem-

po e per assoluta necessità di vita, milioni di uomini.

Ora, ad evitare la catastrofica piaga del meticciato, la creazione cioè di una razza bastarda, nè europea, nè africana, che fomenterà la disintegrazione e la rivolta, non bastano le leggi severe promulgate ed applicate dal Fascismo: occorre anche un forte sentimento, un forte orgoglio, una chiara onnipresente coscienza di razza.

Discriminare non significa perseguitare. Questo va detto ai troppi ebrei d'Italia e degli altri Paesi, i quali ebrei lanciano al cielo inutili lamentazioni, passando con la nota rapidità dall'invadenza e dalla superbia all'abbattimento e al panico insensato.

Come fu detto chiaramente nella nota n. 14 della « Informazione Diplomatica » e come si ripete oggi, il Governo Fascista non ha alcuno speciale piano persecutorio contro gli ebrei in quanto tali.

Si tratta di altro. Gli ebrei in Italia, nel territorio metropolitano, sono 44.000 secondo i dati statistici ebraici, che dovranno però essere controllati da un prossimo speciale censimento. La proporzione sarebbe quindi di un ebreo su 1000 italiani. È chiaro che, d'ora innanzi, la partecipazione degli ebrei alla vita globale dello Stato dovrà essere e sarà adeguata a tale rapporto. Nessuno vorrà contestare allo Stato Fascista questo diritto e meno di tutti gli ebrei i quali, come risulta in modo solenne anche dal recente manifesto dei rabbini d'Italia, sono stati, sempre e dovunque, gli apostoli del più integrante, intran-

sigente, feroce e, sotto un certo punto di vista, ammirevole razzismo; si sono sempre ritenuti appartenenti ad un altro sangue, ad un'altra razza, si sono autoproclamati « popolo eletto » ed hanno sempre fornito prove delle loro solidarietà razziali al di sopra di ogni frontiera.

E qui non vogliamo parlare della equazione storicamente accertata in questi ultimi venti anni di vita europea fra ebraismo, bolscevismo e massoneria.

Nessun dubbio quindi che il clima è maturo per il razzismo italiano e meno ancora si può dubitare che esso non diventi, attraverso l'azione coordinata e risoluta di tutti gli organi del Regime, patrimonio spirituale del nostro popolo, base fondamentale del nostro Stato, elemento di sicurezza per il nostro Impero.

(Nota n. 18 del 5 agosto 1938-XVI)

Il Gran Consiglio del Fascismo

1938 Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge una attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.

Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.

Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

a) il divieto di matrimoni di italiani e di italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;

b) il divieto per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici — personale civile e militare — di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;

c) il matrimonio di italiani e di italiane con stranieri anche di razze ariane dovrà avere il preventivo consenso del Ministero degli Interni;

d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale — specie dopo l'abolizione della massoneria — è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato, in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica, unanimamente ostile al Fascismo.

L'immigrazione di elementi stranieri — accentuatasi fortemente dal 1933 in poi — ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poichè antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele.

Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevici di Barcellona.

Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto di ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili — secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie — è indispensabile.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre i casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero degli Interni, non sia applicata la espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:

a) abbiano un'età superiore agli anni sessantacinque;

b) abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del primo ottobre XVI.

Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;

b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che, pure essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;

d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori dell'ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

Nessuna discriminazione sarà applicata — escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado — nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana — quando non abbiano per altri motivi demeritato — i quali appartengano:

I) Famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo: libica, mondiale, etiopica, spagnola.

II) Famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola.

III) Famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della Croce al merito di Guerra.

IV) Famiglie dei Caduti per la Causa Fascista.

V) Famiglie dei mutilati, invalidi, feriti, della causa fascista.

VI) Famiglie di fascisti inscritti al Partito negli anni 19-20-21-22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionarî fiumani.

VII) Famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

I cittadini italiani di razza ebraica non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

a) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista;

b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;

c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;

d) prestare servizio militare in pace e in guerra.

L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

I) Che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;

II) Che ogni forma di pressione sugli ebrei per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;

III) Che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;

IV) Che insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare l'immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata emigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.

Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministeri.

(Dichiarazione del 6 ottobre 1938-XVI).

LEGISLAZIONE

Le leggi razziali

1 Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

sentito il Consiglio dei Ministri;

sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI

Art. 1. — Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2. — Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3. — Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4. — Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5. — L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6. — Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-

VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7. — L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.

CAPO II.

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA

Art. 8. — Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno

solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9. — L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10. — I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra,

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Art. 11. — Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principî religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12. — Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13. — Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;

d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento

lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera *e*) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14. — Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonchè dell'art. 13, lett. *h*):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. *b*), il beneficio puo essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16. — Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17. — È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18. — Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato ci-

vile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20. — I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21. — I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22. — Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 13.

Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23. — Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24. — Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il

loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25. — La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26. — Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27. — Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28. — È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

(Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938-XVII. Atti del Governo, registro 403, foglio 76. MANCINI).

2 Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi

R. D. L. 19 aprile 1937-XV, n. 880.

Art. unico. — Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelle dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento

per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

3 Conversione in legge con modificazioni del R. D. L. 19 aprile 1937 XV, n. 880 sulle sanzioni per i rapporti di indole coniugale fra cittadini e sudditi

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2590.

Vittorio Emanuele III... (omissis).

Art. unico. — È convertito in legge il R. D. L. 19 aprile 1937-XV n. 880 sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale tra cittadini e sudditi con la seguente modificazione:

Nell'art. unico alle parole « con persone suddite dell'Africa Orientale Italiana o straniere appartenenti a popolazione che abbia », sono sostituite le altre « con persona suddita dell'Africa Orientale italiana ».

Ordiniamo... (*omissis*).

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1937-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

4 Divieto alla promiscuità di convivenza tra nazionali ed indigeni in Eritrea

D. G. 12 giugno 1937-XV, n. 680, n. 268 rep.

Il Governatore dell'Eritrea,

ritenuto opportuno per ragioni d'ordine pubblico e di igiene di evitare ogni promiscuità tra nazionali ed indigeni,

DECRETA

Art. 1. — È vietato ai nazionali ed agli stranieri europei di abitare nei quartieri popolati da indigeni.

I quartieri suddetti per la città di Asmara sono quelli di Abbasi Gheza, Brahanà, Haddisc Addi, Edaga Arbi ed Acria.

Art. 2. — È vietato altresì ai nazionali ed agli stranieri europei di dimorare nei villaggi indigeni della periferia.

Art. 3. — È altrettanto proibito ad indigeni di affittare ad italiani o stranieri locali siti nei villaggi e nei quartieri su indicati.

Art. 4. — I nazionali e gli stranieri attualmente dimoranti nei villaggi e quartieri in questione dovranno allontanarsene entro giorni cento dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5. — I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del C. P., salve eventuali più gravi sanzioni di polizia.

Asmara, lì 12 giugno 1937-XV.

Il Governatore: De Feo

5 Divieto ai cittadini metropolitani di frequentare e trattenersi negli esercizi pubblici indigeni nella Somalia italiana

D. G. 1° luglio 1937-XV, n. 12723.

Il Governatore della Somalia Italiana,

Visto ecc. (omissis),

Considerato che per esigenze di pubblica sicurezza (allo scopo di evitare incidenti fra cittadini metropolitani e sudditi coloniali e per evidenti ragioni di

tutela del prestigio della razza) è necessario riservare la frequenza degli esercizi pubblici indigeni esclusivamente ai sudditi con divieto di frequenza ai cittadini metropolitani,

DECRETA

Art. 1. — È fatto assoluto divieto a tutti i cittadini metropolitani di frequentare e trattenersi negli esercizi pubblici indigeni: Macaje-ducan e posti di ritrovo abituali per sudditi coloniali ed assimilati.

Art. 2. — I contravventori al presente decreto saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e con provvedimento di rimpatrio immediato in base alle vigenti disposizioni per la tutela e prestigio di razza.

Art. 3. — Il Comando Gruppo Carabinieri Reali della Somalia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Mogadiscio, 1° luglio 1937-XV.

SANTINI

6 Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza

R. D. 5 settembre 1938-XVI, n. 1531.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia Imperatore di Etiopia,

visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

visto il R. decreto 7 giugno 1937, n. 1128, sulla istituzione alla dipendenza del Ministero dell'interno, dell'Ufficio centrale demografico;

visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

(omissis):

Art. 1. — L'Ufficio centrale demografico, istituito col R. decreto 7 giugno 1937, n. 1128, è trasformato in « Direzione generale per la demografia e la razza », costituente una delle ripartizioni organiche del Ministero dell'interno.

Alla Direzione generale predetta è preposto un prefetto, scelto fra quelli a disposizione del Ministero dell'interno, a termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2. — Alla Direzione generale istituita con l'articolo 1 sono devolute tutte le attribuzioni inerenti allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli attinenti alla razza, salva la competenza attribuita dalle norme in vigore ad altre Amministrazioni statali.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

(Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1938-XVI. Atti del Governo, registro 402, foglio 27. MANCINI).

7 Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

R. D. L. 5 settembre 1938-XVI, n. 1390

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia.

visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

(omissis):

Art. 1. — All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2. — Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3. — A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4. — I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze,

lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5. — In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6. — Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7. — Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

(*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938-XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 76.* MANCINI).

8 Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri

R. D. L. 7 settembre 1938-XVI, n. 1381.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia.

ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

visto l'art 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

(omissis):

Art. 1. — Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 3. — Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 4. — Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P. S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Art. 5. — Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

(*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1938-XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 72.* MANCINI).

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica

R. D. L. 23 settembre 1938-XVI, n. 1630.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con

R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni;

veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;

(omissis) :

Art. 1. — Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2. — Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato, salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3. — Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4. — Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è

autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

(Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1938-XVI. Atti del Governo, registro 402, foglio 109. MANCINI).

10 Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana

R. D. L. 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia.

veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;

veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;

veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;

veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;

veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di

dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;

(omissis):

Art. 1. — A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2. — Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3. — Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.

È tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

Art. 4. — Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.

Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonchè alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5. — Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola

elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

Art. 6. — Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private

Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938 XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gl'insegnamenti della religione e della cultura militare.

Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7. — Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.

Art. 9. — Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o familiari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 10. — In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.

La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte dram-

matica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente.

Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Art. 11. — Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII.

Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 12. — I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, sono abrogati.

È altresì abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Art. 13. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

(Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938-XVII. Atti del Governo, registro 403, foglio 99. MANCINI).

11 Provvedimento contenente modificazioni allo Statuto del P. N. F.

R. D. L. 21 novembre 1938-XVII, n. 2154.

Art. unico (prima parte). — L'articolo 8 dello statuto del Partito Nazionale Fascista approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:

« La cittadinanza italiana è condizione necessaria per l'appartenenza al P. N F. Non possono essere iscritti al P. N. F. i cittadini italiani che a norma delle disposizioni di legge sono considerati di razza ebraica » (*omissis*).

12 Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica

R. D. L. 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia.

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e le successive modificazioni;

vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;

vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;

visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato

dalla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nonchè il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante, tra l'altro, modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito;

vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni:

visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e le successive modificazioni;

visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e le successive modificazioni;

visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, recante norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le successive modificazioni;

vista la legge 4 aprile 1935-XII, n. 493, concernente la istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente l'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

visti il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, concernente l'approvazione del nuovo ordinamento

della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 1174, relativo all'istituzione della Milizia ferroviaria; e il R. decreto-legge 16 giugno 1925-XIII, n. 1466, relativo all'istituzione della Milizia postale-telegrafica;; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV, n. 562;

visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, concernente l'approvazione del nuovo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

(omissis) :

Art. 1. — Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo art. 4, sono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e collocati in congedo assoluto.

Art. 2. — Agli ufficiali di cui al precedente art. 1 — fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è concessa, in aggiunta a tale trattamento, l'indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito.

La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente.

All'atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando l'ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.

Art. 3. — Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art. 1 e provenienti dal ruolo servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell'assegno vitalizio minimo previsto dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo.

Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo, beneficiano dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 4. — Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nelle posizioni di « fuori quadro », « a disposizione », « congedo speciale », « fuori organico », « aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio », « congedo provvisorio » e « ausiliaria », appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l'indennità di au-

siliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore.

La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per l'ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.

Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art. 2.

Art. 5. — Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, inscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, inscritti nei ruoli della riserva e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto, ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6. — Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di guerra.

Art. 7. — Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme.

L'uso dell'uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del

Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 8. — Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 e, quando occorra, la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale.

Art. 9. — I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728

Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi, che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza, è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati, trattenuti, riassunti, che non godevano trattamento di quiescenza, è concesso tale trattamento qualora, per effetto dell'ulteriore servizio prestato, ne abbiano maturato il diritto, in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto.

Art. 10. — Ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, non in carriera continuativa, ma vincolati a ferme, è concessa l'aliquota del premio di fine ferma, che sarebbe loro spettato, calcolata proporzionalmente al numero dei

mesi di effettivo servizio prestato nella ferma, computando la frazione di mese come mese intero.

I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell'aliquota ad essi spettante in base al precedente comma.

Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 12 del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, ridotto a norma di legge.

Art. 11. — I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 12. — Gli inscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere), di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito, dell'indennità prevista dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 13. — Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto, appartenenti alla razza ebraica, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto, qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo, dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate, di conservare la divisa anche nella posizione di congedo.

Art. 14. — I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l'aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma, computando la frazione di mese come mese intero.

Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni, computato sulla base del premio di fine ferma di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; a quelli in corso di rafferma è concessa una gratificazione di L. 500, ridotta a norma di legge.

Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi, maniscalchi, addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni, ai graduati e militari di truppa dei CC. RR., del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa, che hanno meno di dieci anni di servizio, può essere sostituita, se più favorevole, l'aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma, che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 15. — I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P. S. in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 16. — I provvedimenti previsti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

Art. 17. — Quando l'accertamento dell'appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1° gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione dal servizio.

Art. 18. — Il presente decreto, le cui norme avranno vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo... (omissis):

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

(*Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 febbraio 1939-XVII. Atti del Governo, registro 406, foglio 12.* MANCINI).

13 Aggregazione delle quattro provincie libiche al territorio del Regno d'Italia e concessione ai libici musulmani di una cittadinanza italiana speciale con statuto personale e successorio musulmano.

R. D. L. 9 gennaio 1939-XVII, n. 70.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia.

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, numero 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIV, n. 675;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

(omissis):

Art. 1. — Le quattro provincie della Libia entrano a far parte integrante del territorio del Regno d'Italia, secondo l'ordinamento giuridico rispondente alla condizione speciale della regione ed alla diversità di religione degli abitanti.

Nulla è innovato per quanto riguarda il territorio del Sahara libico.

Art. 2. — La Libia conserva l'attuale personalità giuridica, nonchè l'attuale assetto finanziario e patrimoniale e continua ad essere regolata dal vigente ordinamento organico, di cui al R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012 (salvo quanto è innovato dalle disposizioni del presente decreto) e dal Regio decreto 8 aprile 1937-XV, n. 431. Di conseguenza le leggi, i decreti e i regolamenti ed ogni altro atto ufficiale che si riferiscono alla Libia devono essere

emanati su proposta o di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 3. — Ai cittadini italiani libici è esteso, con gli opportuni adattamenti da stabilirsi con apposito decreto Reale, l'ordinamento sindacale-corporativo vigente in Libia, limitatamente alle provincie che fanno parte integrante del Regno d'Italia.

Art. 4. — È istituita una cittadinanza italiana speciale per i nativi musulmani delle quattro provincie libiche che fanno parte integrante del Regno d'Italia.

Tale cittadinanza speciale non modifica lo statuto personale e successorio dei cittadini libici musulmani.

Art. 5. — I cittadini italiani libici musulmani possono acquistare su loro domanda la speciale cittadinanza prevista nell'articolo precedente quando abbiano i seguenti requisiti:

1) avere compiuto diciotto anni di età:

2) non avere riportata condanna per delitto a pena restrettiva della libertà personale.

Oltre a possedere i requisiti predetti, essi debbono corrispondere ad una delle seguenti condizioni:

a) essere rimasti mutilati, invalidi o feriti in servizio dello Stato, in azioni di guerra o di grande polizia;

b) essere stati insigniti di una decorazione al valor militare o civile;

c) essere stati insigniti di una distinzione onorifica nazionale;

d) avere servito con fedeltà ed onore in un corpo militare dello Stato;

e) sapere leggere e scrivere in italiano;

f) avere ricoperto una funzione pubblica almeno per due anni o essere beneficiario di una pensione corrisposta da una pubblica amministrazione;

g) avere acquisito benemerenze verso la Nazione Italiana;

h) avere fatto parte della gioventù araba del Littorio per almeno un anno.

La speciale cittadinanza italiana con mantenimento del proprio statuto personale e successorio musulmano è concessa con provvedimento del Governatore generale della Libia, senza pagamento di speciale tassa, secondo norme da stabilire con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 6. — La speciale cittadinanza istituita con l'art. 4 del presente decreto, comporta il godimento dei seguenti diritti civili e politici di cui già godono i libici :

1) garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge;

2) inviolabilità del domicilio nel quale l'Autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali;

3) inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per cause di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità e salve le altre limitazioni stabilite nelle leggi penali e negli ordinamenti di polizia;

4) diritto a concorrere alle cariche civili nell'Africa Italiana in base ai relativi ordinamenti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5) esercizio professionale nell'Africa Italiana a condizione del possesso dei necessari titoli.

Oltre a tali diritti, i libici che abbiano conseguito la speciale cittadinanza istituita con l'art. 4, godranno dei seguenti diritti :

1) il diritto di portare le armi secondo le norme per la coscrizione militare che verrà all'uopo stabilita;

2) il diritto di essere iscritti all'Associazione musulmana del Littorio alla diretta dipendenza del Partito Nazionale Fascista;

3) il diritto di accedere alla carriera militare nei reparti libici con le limitazioni e le modalità che il Regio Governo stabilirà con apposite norme;

4) il diritto di esercitare la carica di podestà nei municipi composti di popolazione libica e quella di consultore nei municipi a popolazione mista;

5) il diritto di disimpegnare funzioni direttive nelle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3 ed essere chiamati a far parte del Comitato corporativo della Libia e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Art. 7. — I diritti indicati nell'art. 6, spettanti ai libici, in possesso della speciale cittadinanza con il mantenimento dello statuto personale e successorio musulmano, vengono esercitati soltanto in Libia e nelle altre terre italiane d'Africa, e non potranno comunque consentire la nomina a posti o incarichi con i quali si eserciti il comando su cittadini italiani metropolitani.

Art. 8. — È abrogata la facoltà di acquisto della cittadinanza metropolitana prevista dall'art. 37 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, in quanto implica la perdita dello statuto personale e successorio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

(Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1939-XVII. Atti del Governo, registro 406, foglio 2. MANCINI).

14 Norme relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica

R. D. L. 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

(omissis):

TITOLO I: Limitazioni della proprietà immobiliare

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettera *d*) ed *e*), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. — Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente i beni posseduti:

a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;

b) a titolo di concessione enfiteutica.

Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 45.

Art. 3. — Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all'art. 1:

a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare della azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati;

b) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;

c) i beni per i quali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Ai beni menzionati alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.

Art. 4. — La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.

Art. 5. — Fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2.

Se però ricorrono esigenze e circostanze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il com-

pimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele.

Degli immobili eventualmente alienati con l'autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella formazione della quota consentita.

Gli atti compiuti, in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Le locazioni stipulate in ordine ai beni medesimi, posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell'Ente di cui all'art. 11, avranno validità limitatamente all'anno in corso al momento dell'acquisto del bene locato da parte dell'Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.

Art. 6. — In deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza.

La donazione di questi beni può anche essere fatta al coniuge che non sia considerato di razza ebraica.

Le donazioni debbono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall'atto di donazione.

Art. 7. — Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.

Art. 8. — Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore:

a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;

b) per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette;

c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

d) per crediti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull'immobile.

In ogni altro caso, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente, l'autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti esecutivi iniziati.

Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette, cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.

Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.

Per l'accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell'articolo seguente.

Art. 9. — Ai fini dell'applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell'articolo precedente, il creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, deve presentare un'attestazione del competente uf-

ficio dello stato civile dalla quale risulti se vi sia o no, nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione.

Nel caso che non risulti dall'attestazione anzidetta l'appartenenza del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito, senz'altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione.

Art. 10. — Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della dichiarazione del fallimento, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4, salvo quanto è disposto nell'art. 45, primo comma, lettera *d*).

CAPO II.

ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

Art. 11. — È istituito un Ente denominato « Ente di gestione e liquidazione immobiliare » avente sede in Roma, col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni di cui all'art. 4

All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze.

Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l'interno, dal Segretario del P.N.F.

Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, dall'Ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista degli industriali.

Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.

L'Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all'approvazione del Ministro per le finanze.

Per l'assistenza, rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 12. — Con decreto del DUCE, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l'Ente di cui al precedente articolo 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.

Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.

Nell'adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

CAPO III.

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Art. 13. — I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare all'ufficio distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica.

Se siano residenti all'estero, la denunzia dovrà essere presentata al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante potrà, nella denunzia stessa, eleggere domicilio presso persona residente nel Regno.

Il R. Consolato cui la denunzia sia stata presentata, ne curerà l'invio in Italia, all'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all'Ufficio distrettuale delle imposte di Roma.

La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente decreto (allegato *A*).

Nei riguardi delle persone incapaci, l'obbligo della denunzia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale.

Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di ufficio all'accertamento.

Art. 14. — Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell'art. 6, deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione.

Art. 15. — Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia a norma dell'art. 13, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte

o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 16. — L'Ufficio distrettuale delle imposte compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all'Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all'Ufficio tecnico erariale di Roma.

Art. 17. — L'estimo dei terreni e l'imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939, e, in difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743 (v. n. 939 della Collezione legale Pirola, ed. 1938, L. 4.—).

In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l'estimo o l'imponibile sono determinati, agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e del presente decreto, dall'Ufficio tecnico erariale.

Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:

a) l'estimo o imponibile per la nuda proprietà si desume dall'estimo o imponibile dell'immobile, applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro;

b) la ripartizione dell'estimo o dell'imponibile fra il concedente e l'enfiteuta, se non risulta già in catasto, è fatta, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, dall'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto del canone dovuto dall'enfiteuta al concedente.

c) l'estimo delle aree fabbricabili è determinato

in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quello risultante dai registri catastali.

Art. 18. — L'Ufficio tecnico erariale, se il patrimonio rientra nei limiti consentiti, invia gli atti all'intendente di finanza, il quale rilascia all'interessato una attestazione contenente l'indicazione dei singoli beni. Di tali beni l'avente diritto riacquista la piena disponibilità.

L'attestazione è trascritta.

Art. 19. — Se il patrimonio eccede i limiti consentiti, l'Ufficio tecnico erariale tenuto conto della eventuale facoltà di cui all'art. 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo, ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile.

I beni ipotecati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.

Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili, è ammessa, nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente, una differenza del 10 % in più o in meno rispetto ai limiti stabiliti dalla legge.

Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio economico, l'intero immobile viene compreso nella quota eccedente.

Art. 20. — L'Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente. moltiplicando per ottanta l'estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per venti l'imponibile dei fabbricati.

Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare come dotazione normale

dei fondi secondo le consuetudini locali, sono valutate in base ai prezzi medi dell'ultimo quinquennio ed il valore delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.

Art. 21. — L'Ufficio tecnico erariale, compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell'intero immobile indivisibile, ne dà notizia all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denunzia.

Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il limite consentito, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare detrae, dal valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale, le passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.

L'importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia, è trattenuto dall'Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 22. — L'Ente, dopo avere effettuato le operazioni di cui all'articolo precedente, notifica al denunziante, a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni:

a) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita;

b) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore, nonchè delle detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell'articolo precedente;

c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni, a termini della precedente lettera *b*).

CAPO IV.

CONTESTAZIONI IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DELLA QUOTA CONSENTITA E DELLA QUOTA ECCEDENTE E IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI BENI

Art. 23. — In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell'articolo seguente.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

1) dal presidente del Tribunale, o da un magistrato dello stesso Tribunale da lui delegato con funzioni di presidente;

2) da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale;

3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.

I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.

Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie, con determinazione del presidente, due esperti.

I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.

Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento del presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 24. — Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all'art. 22, per i cittadini residenti nel Regno, ed entro 90 giorni dalla stessa data, per i cittadini resi-

denti all'estero, il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:

a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;

b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;

c) la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti.

Il ricorso è notificato all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Nel caso di cui alla precedente lettera *a*) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dall'aliquota del 20 %.

La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata, a cura della segreteria, al ricorrente e all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso previsto dall'art. 494, n. 4, del C. P. C., entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 25. — Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione.

Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l'udienza di comparizione delle parti.

Dell'udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell'udienza fissata per la comparizione, il ricorso decade.

Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati.

CAPO V.

TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI COMPRESI NELLA QUOTA DI ECCEDENZA ALL'ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

Art. 26. — Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede all'Intendenza di finanza, competente per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica.

Il decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile

L'intendente di finanza rilascia all'Ente copia autentica del decreto.

Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone nei cui diritti l'Ente è sostituito.

Art. 27. — I ricorsi, che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono nè l'attribuzione degli immobili all'Ente, a norma dell'articolo precedente, nè il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell'atto di cui all'art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all'art. 23 giudicherà dovuto.

Art. 28. — Dopo il decreto di attribuzione dei beni all'Ente, l'avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l'osservanza delle norme dell'articolo 18.

Art. 29. — I beni passano all'Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.

Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti, a norma dell'art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.

Art. 30. — Se i beni denunziati pervengano in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all'Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4.

Art. 31. — Nel caso che sui beni trasferiti all'Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l'Ente potrà estinguere l'usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.

CAPO VI.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DIRITTI DEI CREDITORI

Sezione I. — *Certificati speciali*

Art. 32. — Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26, è fatto con speciali certificati trentennali, che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I certificati frutteranno l'interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 33. — I titoli di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica.

La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l'adem-

pimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.

Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall'Ente secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 34. — L'Ente ha facoltà:

a) di effettuare, in casi di comprovata necessità, operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze;

b) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite.

Art. 35. — Decorsi i trenta anni dall'emissione dei certificati di cui all'art. 32, questi verranno ritirati, annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.

SEZIONE II. — *Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi*

Art. 36. — Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all'Ente.

Gli interessi del 4 % a favore dell'avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

Art. 37. — Nel caso di trasferimento all'Ente di un immobile indivisibile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19, la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti.

L'Ente potrà anche dare all'avente diritto, in permuta, un immobile.

Art. 38. — Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell'art. 36, i creditori del denunziante potranno fare valere, con le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall'Ente, soltanto:

a) per crediti di data certa ed anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;

b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Il relativo pagamento è fatto in contanti.

CAPO VII.

GESTIONE E VENDITA DEI BENI TRASFERITI ALL'ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

Art. 39. — La vendita degli immobili trasferiti all'Ente è fatta secondo un piano graduale di realizzo e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili, stabilendone le modalità.

Art. 40. — I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell'articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti agli immobili stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente affluiranno al Tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.

Art. 41. — Le disponibilità del conto di cui all'articolo precedente saranno man mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito pubblico.

Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi interessi versandoli al bilancio dello

Stato, saranno custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.

CAPO VIII
RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

Art. 42. — Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla restituzione dell'immobile trasferito a norma dell'art. 26, purché l'immobile non sia stato venduto dall'Ente.

Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita, previa restituzione all'Ente dei certificati avuti in pagamento.

Eguali diritti spettano: *a*) alle persone indicate nell'articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti; *b*) al denunziante, se la denunzia è stata l'effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze previste nell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica, a norma del detto articolo 8.

Art. 43. — Durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'interno su istanza dell'interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita di beni trasferiti all'Ente.

CAPO IX.
AUMENTI DI PATRIMONIO IMMOBILIARE

Art. 44. — I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denunzia nei modi indicati negli articoli 13 e

14 degli aumenti di patrimonio immobiliare verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l'aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se residente all'estero.

Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano, alla data in cui l'acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i beni stessi sono trasferibili all'Ente limitatamente alla parte eccedente, con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo in quanto applicabili, ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti.

È ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all'Ente sia trasferito, in sostituzione dell'immobile successivamente acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.

Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista nell'art. 6 e da esercitarsi nel termine di giorni centottanta da quello in cui l'aumento di patrimonio si è verificato.

È applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6.

A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all'obbligo della denunzia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali dell'art. 15.

Art. 45. — Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente, sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare:

a) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà;

b) la devoluzione del fondo enfiteutico;

c) le nuove costruzioni edilizie;

d) la cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato liquidato, nel fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l'abbandono di procedure esecutive immobiliari;

e) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili.

Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti d'estimo o d'imponibile verificatisi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge.

Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il consolidamento dell'usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico, non sono computati, ai fini della determinazione della quota consentita e di quella eccedente, gli eventuali aumenti d'estimo o d'imponibile rispetto agli estimi o gl'imponibili di cui al primo comma dell'art. 17.

Art. 46. — Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni immobili appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denunzia di cui all'art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.

TITOLO II: Limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commerciali

CAPO I.

DENUNZIA DELLE AZIENDE

Art. 47. — I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno, alla data stessa:

a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo;

b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata.

Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Art. 48. — La denunzia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda e, nel caso di denunzia di più aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda che ha un numero di dipendenti maggiori.

La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto (allegato *B*).

CAPO II.

ACCERTAMENTO DELLE AZIENDE E FORMAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI

Art. 49. — Il Consiglio provinciale delle corporazioni, in base a rilievi d'ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le denunzie presentate dagli interessati.

Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti di ufficio.

Art. 50. — Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia, a norma dell'art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Art. 51. — Agli effetti del presente decreto e dell'art. 10, lettera *c*), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si ha riguardo al numero com-

plessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità illimitata il cittadino italiano appartenente alla razza ebraica.

Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso dell'anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell'azienda nel medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell'azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale.

Art. 52. — Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo:

a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione;

b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero del personale, calcolato con i criteri dell'art. 51, eccedono i limiti stabiliti dall'art. 10, lettera *c*), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.

Nella categoria di cui alla lettera *c*) sono comprese possibilmente le aziende che l'interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare.

Gli elenchi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono trasmessi in copia ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni.

Gli elenchi di cui alla lettera *c*) sono conservati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.

Nel caso di denunzie di più aziende, il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti, ne invia

estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni. nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi.

Art. 53. — Gli elenchi di cui all'art. 52 sono pubblicati a cura del Ministero delle corporazioni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere *a*) e *b*) gli interessati possono presentare ricorso al Ministro per le corporazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta.

Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile.

Le decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

CAPO III.

INALIENABILITÀ DELLE AZIENDE E DELLE QUOTE SOCIALI DURANTE IL PERIODO DI ACCERTAMENTO E CLASSIFICAZIONE

Art. 54. — Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell'art. 53, i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse nè cedere le quote sociali.

Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all'attrezzatura delle aziende medesime nè costituire ipoteche sugli immobili.

Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 52; rimangono fermi gli effetti dell'acquisto di singole cose mobili, da parte dei terzi di buona fede.

Art. 55. — In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 54, il cittadino italiano di razza ebrai-

ca può fare donazione dell'intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell'art. 6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63.

CAPO IV.

VIGILANZA, AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE

Art. 56. — Divenuta definitiva l'assegnazione di un'azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 52, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell'albo dei revisori dei conti.

Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario, la gestione dell'azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso.

Art. 57. — Il commissario di vigilanza procede immediatamente, con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla formazione dell'inventario.

In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa un notaio per assistervi.

Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione dell'elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell'azienda. Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne

sia sospesa l'esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche con provvedimento insindacabile disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell'azienda, anche prima che sia decorso il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 56.

Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 58. — Il titolare di un'azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all'ultimo comma dell'art. 56, possono, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare l'azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.

I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico.

Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.

Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo, l'ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso la Cassa depositi e prestiti.

I titoli nominativi non sono trasferibili, per atto tra vivi, che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano, in seguito a trasferimento autorizzato o per successione, a persona non considerata di razza ebraica, può essere fatto, a richiesta dell'interessato, il tramutamento in titoli al portatore.

Nel caso di alienazione di un'azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata, non sono appli-

cabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario od i soci non siano considerati di razza ebraica.

Art. 59. — Per la cessione dei diritti spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Art. 60. — Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 56, il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, stabilisce insindacabilmente, con suo decreto, quali delle aziende che non siano state alienate a norma dell'art. 58 debbono, per motivi di pubblico interesse, essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituire.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 61. — Nei casi di cui all'art. 60, il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e provvede alla cessione dell'azienda alle società di cui all'articolo stesso, promuovendone, se del caso, la costituzione.

Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal Ministro per le finanze, il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società rilevataria. Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell'azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quindici giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.

Sull'opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri, nominati uno dal proprietario, uno dall'ente rilevatario e il terzo, con funzioni di presidente, dal Ministro per le finanze.

Nell'atto di opposizione deve, a pena d'inammissibilità, essere nominato l'arbitro scelto a norma del comma precedente.

Il Collegio decide anche sulle spese.

Art. 62. — Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell'articolo precedente, il commissario di vigilanza trasferisce l'azienda alla società rilevataria. Per la stipulazione dell'atto e per l'impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell'art. 58.

Il trasferimento dell'azienda può essere attuato, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull'opposizione al prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario di vigilanza, salvo il successivo pagamento del supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente giudicherà dovuto.

Consegnata l'azienda alla società rilevataria ed assicurato l'impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata, il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.

Art. 63. — Il commissario di vigilanza di un'azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell'art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l'azienda stessa.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione temporanea, nominando un amministratore.

La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato, ma non può

nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno.

Durante tale periodo l'alienazione dell'azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall'amministratore, col consenso del titolare, previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell'art. 58 per la stipulazione dell'atto e l'impiego o il deposito del prezzo.

Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, l'azienda è posta in liquidazione.

Della nomina del liquidatore e dell'amministratore è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 64. — La liquidazione di cui all'articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l'osservanza, anche per le aziende individuali, delle disposizioni del codice di commercio, in quanto applicabili, ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto.

Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme stabilite dall'art. 58.

Art. 65. — L'amministratore o il liquidatore di cui all'art. 63, con l'assistenza del commissario di vigilanza e con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, procede alla ricognizione dell'inventario, riceve la consegna dei libri, dei documenti e delle attività sociali, forma il bilancio, dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell'azienda, osservato, in quanto applicabile, il disposto dell'art. 57, 2° comma. Compiute dette operazioni, cessano le funzioni del commissario di vigilanza.

L'amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione dell'azienda; con l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e

presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa.

Art. 66. — La retribuzione dei commissari di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell'azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 67. — Cessa l'applicazione delle norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell'art. 47:

a) quando in un'azienda non appartenente a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino italiano di razza ebraica, il gestore viene sostituito;

b) nel caso di dichiarazione di fallimento;

c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

d) nel caso che l'azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica.

Nel caso di cui alla lettera *a*) del comma precedente, la cessazione delle funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è disposta dall'autorità che lo ha nominato.

Nei casi di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma precedente, gli aventi diritto hanno la disponibilità dell'azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo.

CAPO V.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 68. — I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione delle aziende indicate nell'articolo 10, lett. *c*), del R. decreto-legge 17 novembre

1938, n. 1728, il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d'impiego.

Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all'azienda le disposizioni di questo decreto.

I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono le aziende indicate nell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità illimitata nelle società di cui all'art. 47.

Il Ministro per l'interno, durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, può, su istanza dell'interessato, prorogare, con suo decreto, i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.

Art. 69. — Le Amministrazioni civili o militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate, le altre Amministrazioni indicate nell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare le concessioni conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d'autorità i contratti di appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone.

La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie, regolari o irre-

golari, nelle quali sono soci a responsabilità illimitata persone appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento dell'Amministrazione concedente o appaltante.

Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione, in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali utili esistenti a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti all'Amministrazione, escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo.

Art. 70. — Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza.

Per l'esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di particolare competenza.

Art. 71. — Se le aziende comprese nella categoria *a*) dell'art. 52, per aumento del personale o per mutamento dell'oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni dell'art. 10 della lettera *c*) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario, gestore o socio, che siano cittadini italiani di razza ebraica, debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute variazioni.

Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare le aziende delle quali divengono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, proprietari, gestori o soci.

Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni del presente titolo.

TITOLO III: Disposizioni generali e finali

Art. 72. — I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica.

Art. 73. — Le denuncie e le istanze previste dal presente decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesimo da organi od uffici dell'Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti dalle tasse di bollo.

Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all'art. 23 ed i Collegi arbitrali di cui all'art. 61, nonchè i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell'art. 53, la relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano, per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e d'inserzione, come fatte nell'interesse dello Stato.

Art. 74. — Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili.

Art. 75. — Gli atti di retrocessione dei beni immobili dall'Ente di liquidazione e gestione immobi-

liare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.

Art. 76. — L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato; per le notificazioni ad istanza dell'Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.

Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli.

Art. 77. — Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell'art. 60, in quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Art. 78. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 79. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 80. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo..

(omissis):

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Legislazione precedente a tutela e ad incremento della razza

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

D. M. 15 ottobre 1923 — *Denuncia obbligatoria delle malattie a carattere diffusivo.*

Reg. 25 maggio 1923, n. 846 — *Profilassi delle malattie veneree.*

R. D. L. 23 luglio 1926, n. 1427 — *Lotta contro il cancro e i tumori maligni.*

L. 23 giugno 1927, n. 1276, integrata dal R. D. L. 19 gennaio 1932, n. 275 — *Istituzione dei consorzi provinciali antitubercolari.*

L. 29 giugno 1929, n. 1366 — *Produzione zootecnica.*

L. 22 giugno 1933, n. 851 — *Lotta antimalarica*

R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 — *Testo unico delle leggi sanitarie.*

SOCCORSI MEDICI SANITARI OSPITALIERI

R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889 — *Riforma degli ordinamenti sanitari.*

R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1832 — *Fondazione di scuole per infermiere, assistenti sanitarie, visitatrici.*

L. 23 giugno 1927, n. 1070 — *Disposizioni varie per la sanità pubblica.*

R. D. L. 8 aprile 1929, n. 625, modificato dal R. D. L. 11 maggio 1931, n. 624 — *Istituzione della giornata della Croce Rossa Italiana.*

IGIENE DELLE ABITAZIONI

R. D. L. 25 ottobre 1924, n. 1944 — *Fornitura di alloggi agli impiegati dello Stato.*

R. D. L. 5 aprile 1925, n. 438 — *Concessione di mutui per la costruzione di fabbricati rurali.*

R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 193, R. D. L. 29 luglio 1926, n. 1644 — *Istituzione dell'Istituto Nazionale case impiegati dello Stato.*

R. D. L. 14 aprile 1927, n. 609 — *Case per Ufficiali M. V. S. N.*

R. D. L. 29 dicembre 1927, n. 2655 — *Creazione Istituto per le case popolari.*

R. D. L. 11 febbraio 1929, n. 283, modificato con R. D. L. 27 marzo 1930, n. 283 — *Case per funzionari dell'Amministrazione Coloniale*

R. D. 28 aprile 1938, n. 1165 — *T. U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica*

DIFESA DEL NUCLEO FAMILIARE E DELLA MADRE

R. D. L. 25 marzo 1923, n. 1207 — *Repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.*

R. D. L. 13 maggio 1925, n. 850, convertito in L. 2 luglio 1929, n. 1289 e modif. con R. D. 23 agosto 1930, n. 1358 e R. D. L. 22 marzo 1934, n. 654 — *Tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza.*

L. 10 dicembre 1925, n. 2277, modif. dal R. D. L. 21 ottobre 1926, n. 1094, e L. 13 aprile 1933, n. 298 — *Protezione per la maternità-infanzia.*

L. 3 aprile 1926, n. 1247, modif. con R. D. L. 9 gennaio 1927, n. 5 e con R. D. 24 novembre 1932, n. 1967 — *Istituzione dell'O. N. B. per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.*

R. D. L. 19 dicembre 1926, n. 2132, modif. con R. D. 13 febbraio 1927, n. 124 e R. D. L. 24 settembre 1928, n. 2296 — *Imposta personale progressiva sui celibi.*

R. D. L. 8 maggio 1927, n. 798, convertito in L. 6 dicembre 1928, n. 2838, e modif. con L. 3 aprile 1933, n. 312 — *Assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati.*

L. 14 giugno 1928, n. 1312 — *Concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose.*

R. D. 27 maggio 1928, n. 942 — *Costituzione nelle Colonie delle sezioni dell'O. N. B.*

R. D. 19 giugno 1928 — *Costituzione dei reparti Balilla e Avanguardisti marinai.*

R. D. L. 9 agosto 1929, n. 1596, convert. in L. 13 dicembre 1929, n. 2286 — *Passaggio dell'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari all'O. N. B.*

Codice penale 1930, Titolo X — *Delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe.*

Titolo XI — *Delitti contro la famiglia.*

R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in L. 7 maggio 1935, n. 835 e modificato con R. D. 14 novembre 1938, n. 1802 — *Ordinamento del Tribunale dei minorenni.*

T. U. R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316 — *Creazione dell'O. N. M. I. per la protezione della madre e del fanciullo.*

R. D. L. 1 maggio 1935, n. 582, modificato con la L. 24 maggio 1937, n. 817 — *Istituzione O. N. D.*

L. 13 giugno 1935, n. 1183 — *Assegnazione gratuita di case o quartieri di abitazione a famiglie numerose.*

R. D. 3 giugno 1937, n. 805 — *Provvedimenti in favore dell'Unione Fascista Famiglie Numerose.*

R. D. L. 31 agosto 1937, n. 1542 — *Provvedimenti per l'incremento demografico della nazione.*

R D. L. 2 ottobre 1937, n. 2839 — *Trasformazione dell'O. N. B. nella Gioventù Italiana del Littorio (G. I. L.).*

LAVORO

R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692, e R.R. D.D. 10 settembre 1923, n. 1955, 1956, 1957, modificato con R. D. L. 29 maggio 1937 n. 1768 e L. 13 gennaio 1938, n. 203 — *Limitazione dell'orario di lavoro.*

R. D. 10 settembre 1923, n. 1957 — *Statuente le modalità e le condizioni per superare le 8 ore lavorative giornaliere.*

R. D. L. 20 marzo 1924, n. 585 — *Regolante l'età per l'assunzione dei fanciulli al lavoro agricolo.*

R. D. L. 20 marzo 1924, n. 568 — *Regolante l'età per i lavori di bordo come carbonai e fuochisti.*

R. D. L. 20 marzo 1924, n. 591 — *Regolante l'età minima per il lavoro marittimo.*

R. D. L. 24 marzo 1924, n. 589 — *Regolante l'età minima per il lavoro industriale.*

L. 10 dicembre 1925, n. 2299, R. D. 24 marzo 1926, n. 440, R. D. 28 novembre 1938, n. 2874 — *Disciplina e sviluppo delle migrazioni interne.*

21 aprile 1927 — *Carta del lavoro.*

L. 13 dicembre 1928, n. 2832 — *Per la completa attuazione della carta del lavoro.*

L. 16 marzo 1933, n. 527 — *Disciplina orari di lavoro nelle aziende industriali.*

L 26 aprile 1934, n. 653 — *Tutela del lavoro della donna e del fanciullo.*

R. D. 7 agosto 1936, n. 1720 — *Nuova disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli.*

ASSISTENZA E ASSICURAZIONE

R. D. 30 dicembre 1923, n. 3158 — *Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.*

R. D. 30 dicembre 1923, n. 3184 — *Assicurazione obbligatoria contro invalidità e vecchiaia.*

D. ministeriale 26 giugno 1925 — *Riconoscimento Patronato Naz.le Assistenza Sociale regolante l'assistenza medico-legale per gli infortuni agricoli ed industriali e per le assicurazioni sociali.*

R. D. L. 5 dicembre 1926, n. 2051 — *Istituzione dell'Istituto Naz.le Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

Regolamento generale 14 aprile 1927, n. 530 — *Per l'igiene del lavoro.*

R. D. L. 27 ottobre 1927, n. 2055 — *Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.*

D. ministeriale 24 dicembre 1927 — *Ordinamento del Patronato Naz.le Assistenza Sociale modificato con decreto del Ministero delle Corporazioni 17 dicembre 1930.*

R. D. 13 maggio 1929, n. 928 — *Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.*

L. 19 luglio 1929, n. 1416 — *Assistenza ai grandi invalidi del lavoro.*

R. D. 24 ottobre 1929, n. 1946 — *Riconoscimento giuridico Cassa Nazionale Malattia per gli addetti al Commercio.*

R. D. 29 ottobre 1930, n. 1567 — *Riconoscimento giuridico della Federazione Naz.le delle Casse Mutue di malattia per i lavori agricoli.*

R. D. 13 novembre 1930 — *Istituzione di un comitato tecnico per l'assistenza sociale e l'assicurazione privata.*

R. D. L. 23 marzo 1933, n. 264 — *Unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.*

R. D. 6 luglio 1933 — *Ordinamento dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

L. 22 febbraio 1934, n. 370 — *Riposo domenicale e settimanale.*

R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con R. D. 15 dicembre 1936, n. 2276 e L. 6 aprile 1936, n. 1155 — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale - Creazione dell'Ist. Naz.le Fascista della previdenza sociale.*

R. D. L. 19 marzo 1936, n. 761, R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1502, R. D. L. 27 ottobre 1937, n. 2144 — *Disposizioni varie di previdenza sociale.*

L. 3 giugno 1937, n. 847, modif. col R. D. L. 30 novembre 1937, n. 2145 — *Istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente Comunale Assistenza.*

L. 30 dicembre 1937, n. 2579 e L. 30 dicembre 1937, n. 2581 — *Assicurazione malattie tropicali e rischi di guerra in A. O. I.*

TUTELA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

R. D. 15 luglio 1923, n. 1659 — *Riordinamento delle Scuole medie all'Estero.*

R. D. 19 luglio 1923, n. 1686, modif. con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2825 e R. D. L. 1 maggio 1924, n. 767 — *Vigilanza e tutela dell'emigrazione.*

R. D. 23 settembre 1923, n. 2655 — *Costruzione di ricoveri e asili per emigranti.*

R. D. 27 settembre 1923, n. 2188 — *Protezione delle rimesse di denaro.*

R. D. L. 15 dicembre 1923, n. 3148 — *Creazione di un Istituto di Credito per il lavoro italiano all'Estero.*

R. D. L. 26 novembre 1925, n. 2144, modif. con R. D. 28 dicembre 1927, n. 2532 — *Creazione Ente Naz. per la diffusione della cultura italiana all'Estero.*

R. D. 20 maggio 1926, n. 1259 — *Pareggiamento delle scuole italiane all'Estero.*

L. 19 dicembre 1926, n. 2879 — *Creazione di Istituti di cultura italiana all'Estero.*

R. D. L. 20 aprile 1927, n. 628, convertito in L. 6 gennaio 1928, n. 1983 — *Istituzione presso il Ministero degli Esteri della Direzione generale dell'Italiano all'Estero.*

INDICE

INTRODUZIONE DI RENZO SERTOLI SALIS:

PUNTI FERMI:

LEGISLAZIONE: